

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro II - Dei delitti in particolare Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione

#### **Art. 341 Oltraggio a un pubblico ufficiale (Abrogato)**

[Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale [c.p. 357] , in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni [c.p. 594, 595].

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato [c.p. 29] .

Le pene sono aumentate [c.p. 64] quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.]